



COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

CAPITOLATO SPECIALE PER AFFIDAMENTO DEL CONTROLLO DI QUALITA' DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E CENTRO ESTIVO – LOTTO N. 2

Indice

Art. 1 OGGETTO

Art. 2 DURATA

Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. 4 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 5 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Art. 6 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 7 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 8 AVVIO E SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Art. 9 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Art. 10 PAGAMENTI

Art. 11 TRACCIABILITA'

Art. 12 ADEGUAMENTO DEI PREZZI – REVISIONE

Art. 12 bis ADEGUAMENTO DEI PREZZI – REVISIONE D.L.66/2014

Art. 13 PERSONALE

Art. 14 SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 15 SUBAPPALTO

Art. 16 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Art. 17 COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 18 CAUZIONE DEFINITIVA

Art. 19 PENALITA'

Art. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITA' E GRAVE RITARDO

Art. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

Art. 22 RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 23 RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE EX ART. 1, CO. 13, L. 135/2012

Art. 24 RECESSO DELL'APPALTATORE

Art. 25 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALL'INADEMPIMENTO

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

Art. 26 VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Art. 27 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Art. 28 STIPULA DEL CONTRATTO

Art. 29 SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 30 DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 32 CLAUSOLA DI RINVIO E RICHIAMO CODICE DI COMPORTAMENTO

Art. 33 ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

Art. 1

OGGETTO

L'appalto ha per oggetto il controllo qualità del servizio di refezione scolastica e centri estivi erogato tramite ditta esterna con contratto d'appalto, presso le scuole comunali, attraverso:

- il controllo ed il monitoraggio della qualità del servizio di refezione mediante sopralluoghi presso il centro di cottura e presso le mense scolastiche
- la formulazione di proposte migliorative relative all'assetto del menù e del servizio che dovranno essere sottoposte all'Amministrazione Comunale
- gli incontri con le ditte di ristorazione e con l'Azienda Sanitaria su richiesta dell'Amministrazione comunale

Art. 2

DURATA

Il presente contratto decorre dal 01.11.2014 al 31.08.2017, fatto salvo che in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione Contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.

Entro il mese di giugno è prevista una verifica da parte dell'U.O. competente dell'A.C. sulla gestione, in generale, del servizio reso nell'anno precedente ed in particolare sulla rispondenza dello stesso alle condizioni stabilite nel presente capitolato.

Sulla base della relazione il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o risolvere il contratto al termine dell'anno cui la verifica si riferisce, senza che ciò possa dar adito a diritti o pretese di sorta da parte della ditta aggiudicataria.

L'eventuale volontà di non proseguire nel rapporto in atto, dovrà essere comunicata, per iscritto, alla ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata, entro il 30 agosto dell'A.C., prima dell'avvio del nuovo anno scolastico.

Art. 3

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare presunto dell'appalto è quantificato in € 1.212,00 IVA esclusa, calcolata sulla base delle seguenti prestazioni orarie:

novembre-dicembre 2014	5 ore	Scuola infanzia/primaria
gennaio/giugno 2015	15 ore	Scuola infanzia/primaria
luglio 2015	3 ore	Centro estivo
settembre/dicembre 2015	10 ore	Scuola infanzia/primaria
gennaio/giugno 2016	15 ore	Scuola infanzia/primaria
luglio 2016	3 ore	Centro estivo
settembre/dicembre 2016	10 ore	Scuola infanzia/primaria
gennaio/giugno 2017	15 ore	Scuola infanzia/primaria
luglio 2017	3 ore	Centro estivo
TOTALE ORE	79 ore	

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

2. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 57, comma 5, lett. b), del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi.

Qualora venisse esercitata l'opzione del rinnovo del contratto per ulteriori tre anni il valore complessivo del contratto al netto dell'IVA sarà pari ad € 2.501,00 oltre all'IVA dovuta ai sensi del DPR 633/72 e smi.

Il corrispettivo dovuto per il servizio in oggetto è quello risultante dall'offerta presentata dall'impresa aggiudicataria.

Art. 4

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le sedi presso cui dovrà essere espletato il servizio sono:

- scuola dell'Infanzia C.L. Bozzi, di via del Castello, sede del centro cottura e mensa;
- scuola Primaria Carducci di via San Pio X, mensa.

I Centri estivi si svolgono presso le suddette sedi scolastiche, annualmente individuate dall'Amministrazione comunale.

La ditta aggiudicataria dovrà realizzare le seguenti attività:

- attività di controllo e monitoraggio del servizio di refezione relativamente alla preparazione, distribuzione, veicolazione dei pasti quali ad esempio controlli sulle materie prime, controlli sui prodotti finiti, ecc., con eventuali prelievi per controllo analisi di laboratorio se richiesti dall'Amministrazione comunale;
- attività di controllo e monitoraggio dello stato igienico-sanitario degli impianti, delle strutture e dei locali di produzione e di consumazione dei pasti in richiamo ai manuali di autocontrollo HACCP adottati dalle ditte di ristorazione;
- attività di controllo della applicazione dei menù, tabelle di grammature, temperatura pasti con eventuale elaborazione di menù comprensivi di relative grammature;
- attività di valutazione in merito alle schede tecniche merceologiche delle materie prime alimentari
- elaborazione e trasmissione dei risultati dell'attività svolta all'Amministrazione Comunale e ai suoi interlocutori al fine di individuare le azioni correttive da attuare.

L'Appaltatore deve organizzare e gestire le attività in oggetto dell'appalto nel rispetto del presente capitolato e delle norme vigenti.

Gli interventi sopradescritti prevedono un massimo di 25 (venticinque) ore annue per la ristorazione scolastica ed un intervento di 3 ore nel periodo in cui sono aperti i centri estivi (solitamente tre settimane nel mese di luglio).

Il Comune potrà tuttavia, nell'ambito del presente contratto, richiedere alla ditta l'espletamento di ulteriori adempimenti che possano ingenerarsi sempre nell'ambito del servizio di cui sopra come ad esempio:

- partecipazione ai sopralluoghi svolti dalle Commissioni scolastiche inerenti alla mensa
- partecipazione ad incontri aperti alle famiglie
- incontri con la ditta di ristorazione o con l'Azienda Sanitaria.

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

Il Comune potrà tuttavia, nell'ambito del presente contratto, richiedere al professionista l'espletamento di ulteriori adempimenti che possano ingenerarsi sempre nell'ambito del servizio di cui sopra.

Per ciascun sopralluogo dovrà essere redatto un verbale con un breve report da presentare al termine di ogni mese al Responsabile dell'Unità Operativa di competenza.

I report andranno presentati tempestivamente in caso di segnalazioni che comportino interventi o applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Comunale nei confronti delle ditte di ristorazione.

Art. 5

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore deve:

- 1) svolgere con la massima cura e disciplina il servizio, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto;
- 2) eleggere e mantenere a Sagrado il domicilio, presso il quale l'Amministrazione può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. E' in ogni caso facoltà del Comune dare comunicazione alla sede legale dell'appaltatore;
- 3) designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e comunicare il nominativo all'Amministrazione comunale in richiamo a quanto contenuto all'art. 10, del presente capitolato. Tale designazione deve essere comunicata all'Amministrazione alla data di attribuzione del servizio ed entro 8 giorni dalla loro sostituzione;
- 4) realizzare le varie programmazioni ed organizzare le attività secondo quanto previsto dall'art. 3
- 5) entro e non oltre i 10 giorni lavorativi precedenti l'apertura dei vari servizi la ditta si impegna a fornire i nominativi del personale impiegato;
- 6) garantire la tempestiva comunicazione di ogni e qualsiasi notizia relativa a variazioni, sospensioni, cessazioni, e modificazioni di qualsiasi tipologia ed entità nella fase di attuazione del programma di intervento, curandone la formalizzazione scritta via fax o e-mail a un referente incaricato dal Dirigente dell'U.O. Attività Educative ed Istruzione (dei Servizi Culturali e Sociali) per la refezione presso le scuole, i centri estivi ed i nidi d'infanzia comunali Servizi Sociali Comunali e Strutture Protette per quanto riguarda la Residenza per anziani ad utenza diversificata.

2. L'appaltatore sarà, direttamente e indirettamente, totalmente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose causati dal personale dipendente, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati.

3. In ogni caso l'appaltatore dovrà procedere tempestivamente ed a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni mobili ed immobili.

4. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni, dipendenti dell'Amministrazione comunale, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

Art. 6

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'amministrazione deve:

- 1) comunicare al gestore il nominativo del Responsabile comunale che curerà i collegamenti con esso e che costituirà il punto di riferimento per la gestione operativa del progetto;
- 2) utilizzare i dati personali e quelli dei partecipanti al bando, esclusivamente per l'espletamento della procedura di selezione e sottoporli al trattamento previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) liquidare all'appaltatore quanto previsto in funzione della realizzazione delle attività previste nel capitolato.

2. Sono espressamente esclusi ulteriori obblighi a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7

MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non sono state autorizzate nei casi e nei modi previsti dell'art. 311 D.P.R. 207/2010.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

3. La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi previsti dall'art. 311 DPR 207/2010.

Art. 8

AVVIO E SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

1. L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Per quanto riguarda la sospensione dell'esecuzione, si rinvia a quanto previsto dall'art. 308 D.P.R. 207/2010.

Art. 9

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Si procederà all'attestazione di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 325 D.P.R. 207/2010.

Art. 10

PAGAMENTI

Il prezzo per l'espletamento del servizio è quello derivante dall'offerta economica presentata, oltre all'IVA nella misura di legge. Il corrispettivo alla ditta è determinato mensilmente sulla base del numero delle ore

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

mensili effettuate. Nulla sarà dovuto in caso di sospensione del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale per qualsiasi motivo.

Il compenso stabilito verrà corrisposto, mensilmente, dietro presentazione da parte del soggetto proponente di fattura o documento fiscale equipollente corredato dal prospetto dettagliato delle ore effettuate, previo controllo della documentazione prodotta e verifica della regolarità contributiva della ditta e dell'assolvimento da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari degli Uffici competenti, entro i 30 gg. successivi a quello di presentazione, con ordinanza di liquidazione.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l'A.C. si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'A.C. potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su c/c bancario/postale dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'appaltatore assume tutti gli obblighi previsti nel citato art. 3.

9. Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

10. Il personale preposto ai controlli, alle attività ispettive ed a tutte le attività previste dal capitolato deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma di laurea in Tecnologia alimentare o titolo equipollente ed iscrizione all'albo dei Tecnologi alimentari;
- diplomi e titoli conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e simili, riconosciuti equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L. 29/02/1999 n. 42, al Diploma Universitario di Dietista ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e all'accesso ai pubblici uffici, così come previsto dal D.M. Salute dd. 10/07/2002.

È vietato utilizzare personale sprovvisto dei titoli sopra descritti.

Art. 11

TRACCIABILITA'

1. Ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (Smart CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante

3. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

7. Per quanto ivi non previsto, si rinvia all'art. 3 L. 136/2010.

Art. 12

ADEGUAMENTO DEI PREZZI – REVISIONE

1. I prezzi oggetto del presente contratto sono assoggettati a revisione periodica su base annuale, secondo quanto previsto dall'art. 115 del Codice dei contratti pubblici.

2. La revisione dei prezzi è effettuata dall'Amministrazione con specifica istruttoria, condotta dal Responsabile di Servizio responsabile del processo di acquisto dei servizi oggetto del presente appalto, assumendo a riferimento come indicatori i dati elaborati dall'Osservatorio, se disponibili, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del Codice dei contratti pubblici.

3. Qualora non siano disponibili i dati di cui al richiamato art. 7 del Codice dei contratti pubblici, il soggetto deputato a realizzare l'istruttoria di verifica assume a riferimento generale l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall'ISTAT relativi al mese di agosto.

4. Il valore assunto a riferimento in base all'indicatore di cui al precedente comma 2 o 3 è modulato per l'effettiva definizione della revisione di prezzo considerando l'incidenza sullo stesso dei limiti di spesa per l'amministrazione disposti dalla normativa vigente o a valere sul periodo contrattuale per cui viene a essere effettuata la revisione medesima.

5. L'amministrazione informa l'appaltatore sulle disposizioni di legge comportanti per essa limiti all'autonomia di spesa entro 30/45 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario e comunque entro termini analoghi dall'entrata in vigore delle disposizioni vincolanti, fornendo indicazioni sui valori percentuali delle limitazioni stesse.

6. In relazione all'istruttoria di cui al precedente comma 2, il soggetto deputato a realizzarla invita l'appaltatore ad inoltrare all'Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la documentazione dimostrativa sull'aumento dei costi sostenuti, entro il mese di maggio di ogni anno per valere dal mese di settembre successivo.

7. In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

8. L'istruttoria per la revisione a fini di adeguamento dei prezzi del contratto relativo al presente appalto può essere definita anche in caso di proroga contrattuale, qualora la stessa sia pari o superiore alla metà della durata ordinaria del contratto.

Art. 12 bis

ADEGUAMENTO DEI PREZZI – REVISIONE D.L.66/2014

1. Si precisa che l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata alle successive disposizioni che verranno impartite a seguito delle limitazioni alla spesa corrente del bilancio dei Comuni di cui al D.l. 66/2014.

Art. 13

PERSONALE

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente capitolato, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori/ liberi professionisti.

2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione del presente appalto l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base alle disposizioni del contratto d'appalto.

5. L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

6. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, nonché mantenere un atteggiamento rispettoso e collaborativo, sia nei confronti degli utenti che dell'Amministrazione e dovranno essere di gradimento di quest'ultima.

L'Amministrazione comunale si riserva, in qualsiasi momento di non accettare o chiedere la sostituzione per giustificati motivi di una qualunque delle persone impiegate nella gestione.

In caso di mancato gradimento da parte del Comune, l'addetto dovrà essere sostituito entro la tempistica di seguito indicata dal ricevimento della richiesta motivata di sostituzione.

L'appaltatore si impegna pertanto a:

- garantire, salvo il caso di assenza per malattia, la continuità del personale

- garantire entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, la sostituzione del proprio personale, su richiesta motivata, nel caso di un dipendente ritenuto inadeguato dall'appaltatore;

Art. 14

SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. n. 81/2008 e normative correlate), tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio.
3. Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego, di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, è individuato nel Responsabile P.O. dell'Area Amministrativa-Finanziaria dell'Amministrazione Comunale.
4. Nell'esecuzione delle attività previste dal presente appalto all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'appaltatore si obbliga, in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato nella persona del Dirigente del Servizio attività educative e sportive) per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.
5. L'appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:
 - nominativo del responsabile della sicurezza;
 - requisiti tecnico-professionali richiesti all'art. 15;
 - mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
 - formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
 - dotazione di dispositivi di protezione individuali;
 - numero e presenza media di addetti;
 - numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
 - altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

Art. 15

SUBAPPALTO

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

1.E' vietato il subappalto, secondo la facoltà concessa dall'art. 27, comma 3, D.Lgs. 163/2006. In violazione di tale previsione, si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento

Art. 16

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1.La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'aggiudicatario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

2.L'aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

3.Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 2 è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

4. L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

5. L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

6. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 17

COPERTURE ASSICURATIVE

È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

La ditta aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

La ditta aggiudicataria solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi la ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa con Compagnia regolarmente iscritta all'Albo delle imprese dell'IVASS (ramo "responsabilità civile generale"), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che la ditta aggiudicataria stessa possa arrecare al Comune di Sagrado, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a

terzi, in relazione alle prestazioni previste nel presente capitolato. Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad euro 2.000.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e con massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00 per sinistro/prestatore di lavoro infortunato per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile per prestatori d'opera (RCO).

La polizza della "responsabilità civile" dovrà prevedere -fra l'altro- le seguenti estensioni:

- danni per interruzione e/o sospensione di attività di terzi;
- danni materiali diretti a cose di terzi;
- danni materiali verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e/o servizi presso terzi;

Deve essere prevista la condizione che gli utenti siano considerati terzi tra loro.

Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso del servizio di cui all'oggetto, per carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la previsione di franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento.

La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto e copia della stessa nonché delle relative quietanze di pagamento dovranno essere trasmesse tempestivamente all'Area Amministrativa-Finanziaria del Comune di Sagrado.

Copia della polizza, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione e, per essa, al Responsabile del Procedimento entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

5. Le polizze dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata del contratto. Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Area Amministrativa-Finanziaria entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento del premio. 6. L'appaltatore dovrà trasmettere tempestivamente le quietanze di pagamento del premio per gli anni successivi all'Unità Operativa Attività Operative ed Istruzione al fine di permettere di verificare il permanere della loro validità nel corso della durata del servizio.

Art. 18

CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria prima della stipulazione del contratto, di importo variabile, a seconda dei seguenti casi:

- generalmente, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale;
- in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; in tal caso, l'ammontare verrà determinato solo dopo l'aggiudicazione definitiva;
- in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; in tal caso, l'ammontare verrà determinato solo dopo l'aggiudicazione definitiva;

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

- pari al cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

2. La garanzia fideiussoria deve essere o una fideiussione bancaria o una fideiussione assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia fideiussoria deve essere o una fideiussione bancaria o una fideiussione assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58.

3. La garanzia deve contenere tutte le seguenti previsioni:

- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

5. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

7. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

8. L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.

Art. 19

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

PENALITA'

In caso di inadempienze lievi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, a qualunque obbligo derivante dal presente contratto l'appaltatore è tenuto al pagamento di una penale di importo pari a € 250,00. Le eventuali contestazioni saranno notificate all'appaltatore, che potrà rispondere entro 5 giorni o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di penale doppia, oppure per inadempienze più gravi, l'Amministrazione Comunale si riserva l'adozione di più severe sanzioni, da adottarsi di volta in volta, ove non si ravvisi, a giudizio insindacabile della stessa, la grave inadempienza, che risolve il contratto con esclusione di ogni formalità legale.

In caso di inattività da parte dell'Appaltatore rispetto alle contestazioni e alle richieste di adempimento, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede all'appaltatore il rimborso delle spese sostenute, con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora l'appaltatore non proceda al pagamento il Comune si rivale sulla cauzione o, a sua discrezione, sui canoni maturati o prelevate dalla cauzione prestata dall'appaltatore.

6..Nel caso in cui il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale l'amministrazione si riserva di valutare la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

7.Per quanto non previsto da questo articolo, si rinvia all'art. 298 D.P.R. 207/2010.

Art. 20

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITA' E GRAVE RITARDO

1.Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all'art. 136 D.Lgs. 163/2006.

2.Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo:

- mancata attivazione del servizio alla data fissata;
- valutazione negativa risultante dalla relazione prevista dall' art. 2 comma 2 del presente capitolato;
- impiego di personale inadeguato a garantire l'efficienza del servizio, o con comportamento scorretto, o comunque contestato ai sensi del precedente art. 6 qualora non sostituito entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- impiego di personale non in possesso dei requisiti richiesti;
- per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- per sospensione o abbandono anche di uno solo dei servizi in gestione;

- in caso di reiterate e giustificate lamentele da parte dell'utenza;
- inosservanza delle leggi in materia di previdenza, prevenzioni infortuni, sicurezza, mancato rispetto dei contratti di lavoro;

Tali circostanze devono essere oggetto di specifica contestazione scritta da parte del Comune, con facoltà dell'appaltatore di fornire adeguate giustificazioni.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto con atto amministrativo, qualora l'inosservanza degli obblighi contrattuali risulti ripetuta e contestata per almeno tre volte nel corso dell'anno.

Comporta la risoluzione di diritto del contratto a norma dell'art. 1456 C.C. l'ipotesi in cui la ditta si ritenga responsabile di frode o in caso di dichiarazione di fallimento o di altra procedura concorsuale, o di cessione di azienda.

In caso di scioglimento, fallimento della ditta o altra procedura concorsuale o cessione il contratto sarà risolto e tale risoluzione, avrà efficacia dal giorno anteriore a quello della sentenza dichiarativa di fallimento, salvo le ragioni del Comune relativamente al risarcimento in sede fallimentare, con privilegio della cauzione.

L'appaltatore riconosce il giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale di valersi della presente clausola risolutiva, salvo la responsabilità di risarcimento danno, ai sensi degli artt. 1218-1228 del C.C.

La risoluzione del contratto avviene mediante apposito motivato provvedimento del Comune.

La risoluzione produce, con effetto immediato, dalla data di notifica del relativo provvedimento, la cessazione della conduzione dei servizi affidati.

L'appaltatore deve immediatamente effettuare la consegna al Comune di tutti i beni conferiti.

In questo caso l'ente appaltante provvederà alla remunerazione del servizio sino a quel momento regolarmente eseguito, pur restando ferma la responsabilità dell'appaltatore per ogni danno conseguente all'inadempimento, salve le ulteriori responsabilità.

L'Amministrazione Comunale si riserva per ogni tipo di inadempienza di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio. Le relative spese saranno addebitate interamente all'appaltatore.

3. Costituisce causa determinante la risoluzione del contratto anche il subappalto non autorizzato.

Art. 21

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

1. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall'art. 135 D.Lgs. 163/2006.

Art. 22

RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all'art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Art. 23

RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE EX ART. 1, CO. 13, L. 135/2012

1. In forza dell'art. 1 co. 13, l. 135/2012, l'amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura o servizi nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, co. 1, della legge n. 94 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione.

2. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

3. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l'appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3, della legge n. 94 del 1999.

Art. 24

RECESSO DELL'APPALTATORE

1. Si rinvia agli artt. 302 e 305 D.P.R. 207/2010.

Art. 25

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALL'INADEMPIMENTO

1. Per quanto concerne i provvedimenti conseguenti all'inadempimento, si rinvia agli artt. 138-140 D.Lgs. 163/2006.

Art. 26

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Per quanto concerne le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 116 D.lgs. 163/2006.

2. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario affidatario si applica l'art. 140 del D. Lgs. 163/2006.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

Art. 27

CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

1. In caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 117 D.Lgs. 163/2006

Art. 28

STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto relativo al presente capitolato è stipulato entro sessanta (60) giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento, ai sensi dell'art. 11, comma 9, D.Lgs. 163/2006.

Art. 29

SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'appaltatore.

Art. 30

DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le controversie relative al contratto e all'esecuzione del contratto sono devolute al Giudice ordinario e, in particolare, alla competenza del Foro di Gorizia.

2. Le controversie individuate dall'art. 244 D.Lgs. 163/2010 e dal D.Lgs. 104/2010 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

3. Non sarà possibile ricorrere ad arbitrati.

Art. 31

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si applica la vigente normativa in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003) e la vigente regolamentazione comunale in materia.

2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà l'impresa aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, la quale dovrà accettare tale nomina e si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dal Comune in termini di sicurezza e tutela della riservatezza.

Art. 32

CLAUSOLA DI RINVIO E RICHIAMO CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici (in particolare, il D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010).

Si richiama inoltre espressamente la vigenza della D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l'applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltre che la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagrado, rilevabile sul sito del Comune.

Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamenti potrà costituire clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi.

Art. 33

ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, e 32 del presente capitolato.

Firma

(legale rappresentante dell'impresa)